

LA NOTA DI DIEGO DE CAROLIS IN RISPOSTA ALL'ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO-ARCHITETTONICO DELLA CITTA'.

Flaiano e la tutela del territorio (a proposito di vincoli su edifici di Pescara)

di Diego De Carolis

(Docente inc. di Diritto Urbanistico - Facoltà di Giurisprudenza - Università degli studi di Teramo)

Caro Licio,

Flaiano, da studente mancato di architettura a Roma, racconta a più riprese il rapporto che i Comuni hanno con la pianificazione dell'uso del loro territorio. Memorabile la lettera al Sindaco di Roma alla fine degli anni cinquanta sulla previsione della sesta ma non ultima riapertura della strada di quartiere per posizionare i cavi del telefono.

Poi, in generale FLAIANO, si lamentava con un amico ricordando quando facevano sorridere quei nobili articoli sull'assistenza sanitaria (dovuta dallo Stato ai suoi amministrati), o sulla difesa del paesaggio, pure affidata allo stato.: "Bene, oggi il paesaggio è talmente difeso che non si vede nemmeno. E' nascosto dietro i nuovi e più solidi cartelli della Popolarità; o, nei punti di maggiore interesse storico e artistico, ravvivato da qualche raffineria o cementificio, come a Napoli, a Pesto, a Gaeta, nella Certosa di Pavia e nella Cappella Sistina. Più in particolare, così si doleva: " I dolori della domenica : tornare in un paesetto che non vediamo da due anni e trovare che l'amministrazione ha fatto degli abbellimenti. La vecchia e nobile passeggiata è ornata di tubi al neon, c'è un'edicola per la fermata della corriera, un enorme orinatoio circolare a quattro posti: il tutto, in quello stile ardito e confuso che è lo stile "moderno" tradotto dal geometra locale. Nel vecchio palazzotto principesco c'è un garage e la facciata è piena di cartelli pubblicitari. Ah, potere buttar tutto giù, vero sig. Sindaco? E ricostruire daccapo sui nuovi modelli. Una volta i modelli erano la chiesa e il palazzo, oggi sono il bar ed il distributore di benzina. Appena fuori del paese, le case-Fanfani, già sporche. Le Corbusier non ha detto forse che l'architettura moderna non invecchia, ma si sporca ?".In un contesto diverso oggi la giustizia amministrativa viene più volte invocata per tutelare certi beni a quelli assimilabili ma, nelle correttezza dialettica degli interessi tutela dall'ordinamento, in senso uguale e contrario si pongono gli interessi pubblici e privati, nel rispetto delle regole che le stesse amministrazioni si danno. Ed è questo lo snodo del problema: come contemperare gli interessi in gioco secondo il regolamento della modalità dei diritti e dei poteri pubblici? Solo se le scelte urbanistiche vengano motivate e ponderate e affrancate da vizi,

formali e sostanziali, che sono facile preda di ricorsi chiari e sintetici, come vuole il Codice del processo amministrativo, redatti in italiano, lingua utile per le carte bollate e le memorie degli avvocati, affermava sempre Flaiano. Facile a dirsi, meno a farsi, ma se si evitano le frette e le scorciatoie mirabilmente raccolte dall'A. in Tempo di Uccidere, ci si può muovere bene anche in mezzo alle eventuali pastoie burocratiche. Una strada corretta è tracciata dalle sentenze, che vanno rispettate ed osservate, ma tra queste c'è una complanare, redatta da un autore di legal thriller (Francesco Caringella) che può essere utile allo scopo. Riguarda il caso del Comune di Rimini.

Questi gli estremi e le massime della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 24 aprile 2013 n. 2265 : 1. L'art. 7, n. 5, della legge 17 agosto 1942 n. 1150, sostituito dalla legge 19 novembre 1968 n. 1187 (il quale include tra i contenuti essenziali del piano regolatore generale, "i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale, paesistico") legittima l'autorità titolare del potere di pianificazione urbanistica a valutare autonomamente tali interessi e, nel rispetto dei vincoli già esistenti posti dalle amministrazioni competenti, ad imporre nuove e ulteriori limitazioni. Ne consegue che la sussistenza di competenze statali e regionali in materia di bellezze naturali non esclude che la tutela di questi stessi beni sia perseguita in sede di adozione e approvazione di un piano regolatore generale.

2. Il piano regolatore generale, nell'indicare i limiti da osservare per l'edificazione nelle zone a carattere storico, ambientale e paesistico, può disporre che determinate aree siano sottoposte a vincoli conservativi, indipendentemente da quelli disposti dalle commissioni competenti nel perseguimento della salvaguardia delle cose di interesse storico, artistico o ambientale . Invero, la distinzione tra le forme di tutela previste dalla legislazione di settore e le scelte pianificatorie volte alla valorizzazione di complessi edilizi di interesse culturale, storico ed ambientale non risiede nel dato quantitativo relativo all'ambito, puntuale o meno, degli oggetti interessati dalle determinazioni limitative quanto nel dato teleologico relativo alla diversa finalità che permea le rispettive statuizioni amministrative.". In estrema sintesi, prosegue la sentenza, " Si deve al contrario ritenere, alla luce del tenore del dato positivo e della ratio che lo informa, che il piano regolatore generale possa recare previsioni vincolistiche incidenti su singoli edifici, configurati in sé quali "zone", quante volte la scelta, pur se puntuale sotto il profilo della portata, sia rivolta non alla tutela autonoma dell'immobile ex se considerato ma al soddisfacimento di esigenze urbanistiche evidenziate dal carattere qualificante che il singolo immobile assume nel contesto dell'assetto territoriale. In tale caso, infatti, non si realizza alcuna duplicazione rispetto alla sfera di azione della legislazione statale di settore in quanto il pregio del bene, pur se non sufficiente al fine di giustificare l'adozione di un provvedimento impositivo di vincolo culturale o paesaggistico in base alla considerazione atomistica delle caratteristiche del bene, viene valutato come elemento particolare valore urbanistico e può quindi, costituire oggetto di salvaguardia in sede di scelta pianificatoria. E tanto in coerenza con una nozione ampia della materia urbanistica, che valorizza la funzione di governo del territorio attraverso la disciplina, nella loro globalità, di tutti i possibili insediamenti e

delle altre utilizzazioni del territorio.”. Tale impostazione sembra ragionevole e condivisibile e consente di conservare qualche edificio di quella Pescara di 5000 abitanti mirabilmente descritta da Flaiano, poco prima della sua scomparsa, in una intervista con la moviola davanti con la quel descriveva la Casa di D’Annunzio, Piazza Garibaldi e il quartiere di Portanuova, dove tornava d’estate. Qui non si vuole certamente assumere il ruolo di risolutorie, ma ci permette solo di evidenziare come buon senso possa prevalere e che in sede di riedizione del potere pianificatorio, come pure suggerito dai giudici amministrativi, si tenga conto anche degli insegnamenti che possano contemperare le opposte esigenze senza arrivare a punti di rottura che forse non giova a nessuno dei soggetti, pubblici e privati, coinvolti.

Diego De Carolis, Docente inc. di Diritto Urbanistico – Facoltà di Giurisprudenza – Università degli studi di Teramo

PUBBLICATO SU “TERZOMILLENNIO”